



COMUNE DI MOTTA CAMASTRA

(Città Metropolitana di Messina)

Ufficio del Sindaco



Piazza Croce, 1 98030 Motta Camastra (ME) - Tel. 0039 – 0942 - 985007 / Fax. 0039 - 0942 - 985363
Sito internet: www.comunemottacamastra.it E-mail: urbanistica@comunemottacamastra.it - P. IVA 00336470836

OGGETTO: Osservazioni del Comune di Motta Camastra sulla proposta di perimetrazione definitiva del Parco Fluviale dell'Alcantara e sulle relative Norme di Attuazione. COMUNICAZIONI PER CONDIVISIONE AZIONI MIGLIORATIVE DELLA PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE

Ai Sindaci dei comuni:

Bronte
protocollo.generale@brontepec.e-etna.it
Calatabiano
protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it
Castelomola
protocollo@comunecastelmola.it
Castiglione di Sicilia
urp.castiglionedisicilia@legalmail.it
Francavilla di Sicilia
pec@pec.comune.francavilladisicilia.me.it
Floresta
comunedifloresta@pec.it
Gaggi
protocollo@pec.comunegaggi.it
Giardini Naxos
protocollogiardininaxos@pec.it
Graniti
protocollo@pec.comune.graniti.me.it
Linguaglossa
comune.linguaglossa@pec.it
Malvagna
protocollo@pec.comune.malvagna.me.it
Moio Alcantara
comune.moioalcantara.me@pec.it
Mongiuffi Melia
comunemongiuffimelia@legpec.it
Montalbano Elicona
protocollo@pec1.comune.montalbanoelicona.me.it
Motta Camastra
protocollo@pec.comunemottacamastra.it
Randazzo
protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it
Roccella Valdemone
segreteria@pec.comune.roccellavaldemone.me.it
Santa Domenica Vittoria
comunesantadomenicavittoria@pec.it

C_F772 - MOTTA CAMASTRA - 1 - 2026-02-13 - 0001095

Taormina
protocollo@pec.comune.taormina.me.it
Tripi
protocollo@pec.comune.tripi.me.it

e .p.c

Ente Parco Fluviale dell'Alcantara
parcoalcantara@pec.it
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
Servizi 2, 13
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
Servizi 2, 3, 6,7
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina
irfme.foreste@regione.sicilia.it
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania
distaccamento.catania@pec.corpoforesialesicilia.it
Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina
soprime@certmail.regione.sicilia.it
Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania
soprict@certmail.regione.sicilia.it
Città metropolitana di Catania
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
Città metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

C_F772 - MOTTA CAMASTRA - 1 - 2026-02-13 - 0001095

Vista la nota dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente prot. 5424 del 28/01/2026 con la quale si comunica l'indizione della Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione della proposta di perimetrazione definitiva del Parco Fluviale dell'Alcantara e delle relative Norme di Attuazione.

Considerato che la proposta di perimetrazione e la disciplina allegata, incidono in modo significativo sulle previsioni di sviluppo territoriale e sulle attività economiche insistenti nel territorio comunale in particolare per le attività agricole, turistiche, produttive, infrastrutturali e sociali dell'intero comprensorio della Valle dell'Alcantara, e può determinare effetti diretti sugli strumenti urbanistici vigenti,

Ritenuto, pertanto, che è stato necessario procedere a un esame approfondito degli elaborati trasmessi, al fine di valutare azioni da intraprendere per garantire un equilibrio tra le esigenze di tutela ambientale e la salvaguardia delle attività economiche e delle comunità locali;

Comunica che, a seguito di una dettagliata analisi tecnico-urbanistica della proposta di perimetrazione e delle Norme di Attuazione, sono emerse diverse criticità che, se non adeguatamente corrette, rischiano di compromettere le prospettive di crescita dell'intero

territorio vincolato, e la capacità delle comunità locali di mantenere e valorizzare le proprie attività e risorse.

Pertanto il Comune di Motta Camastra nel formulare le osservazioni riportate nel presente documento, finalizzate a:

- assicurare una disciplina proporzionata e coerente con le caratteristiche reali del territorio;
- evitare appesantimenti procedurali che possano ostacolare lo sviluppo socio-economico delle comunità della Valle;
- garantire la continuità delle attività agricole, turistiche, sportive, ricreative e infrastrutturali;
- promuovere una gestione sostenibile, equilibrata e condivisa del territorio del Parco.

INVITA,

i Sindaci dei Comuni della Valle dell'Alcantara e a tutti i portatori di interesse a valutare e condividere le presenti osservazioni, in quanto esse riguardano aspetti di carattere generale che interessano l'intero territorio e richiedono una posizione comune, coordinata e responsabile a tutela delle rispettive comunità.

Osservazione n°1

ZONA B DI RISERVA GENERALE - art.4 Attività esercitabili

Necessità di una razionalizzazione del procedimento autorizzativo.

Nelle Zone B tra le attività esercitabili all'art.4 comma 1 lettere: c),d),e)p),q)r)s)t) che riguardano in particolare (realizzazione di manufatti strettamente connessi alle attività agro-silvopastorali quali magazzini e depositi agricoli, ricovero attrezzi,cisterne,piste di accesso ai fondi) ed altri interventi di modesta entità, la disciplina prevede che oltre al nulla osta dell'Ente Parco, detti interventi siano subordinati alla trasmissione obbligatoria dei progetti al **CRPPN**, organo regionale competente in materia paesaggistica per il parere di competenza.

Pur riconoscendo il ruolo istituzionale del suddetto organo regionale CRPPN, nella tutela del patrimonio ambientale e culturale, si evidenzia che tale previsione determina un aggravio procedurale sproporzionato rispetto alla natura dell'impatto che gli interventi in questione potranno determinare sul territorio.

L'esperienza amministrativa degli ultimi anni evidenzia infatti che il coinvolgimento del **CRPPN** comporta:

- Tempi di istruttoria estremamente lunghi, spesso incompatibili con le esigenze operative delle aziende agricole e dei piccoli proprietari;
- Frequenti sospensioni o blocchi delle pratiche, con conseguente incertezza amministrativa;
- Rallentamento dello sviluppo economico e sociale in particolare per attività agricole, agrituristiche, zootecniche e di manutenzione del territorio;

Tale meccanismo rischia di produrre effetti contrari agli obiettivi del Parco, ostacolando proprio quelle attività tradizionali che contribuiscono alla tutela attiva del paesaggio rurale e alla prevenzione del degrado ambientale.

RICHIESTA DI MODIFICA NORMATIVA

Alla luce di quanto sopra, si propone una revisione della disciplina, fondata sui principi di proporzionalità ed efficienza amministrativa, prevedendo che:

- per gli interventi minori e strettamente funzionali alle attività agro-silvopastorali previste dall'art.4 comma 1 lettere: c),d),e)p),q)r)s)t), sia sufficiente il nulla osta dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara;

- Il coinvolgimento del CRPPN sia previsto solo per progetti di maggiore entità, potenzialmente trasformativi o impattanti in maniera eccessiva sul paesaggio;
 - Sia l'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, in qualità di autorità territoriale più prossima e competente, a valutare caso per caso l'eventuale necessità di trasmettere i progetti al CRPPN;
- Questa impostazione di modifica, consentirebbe di semplificare e rendere più efficiente il procedimento autorizzativo, garantendo al contempo un adeguato livello di tutela ambientale e favorendo la permanenza e lo sviluppo delle attività economiche tradizionali, essenziali per la vitalità del territorio e per la gestione sostenibile del paesaggio.

Osservazione n°2

ZONA C DI PROTEZIONE - art.6 Attività esercitabili

Necessità di semplificazione per le attività di turismo rurale.

Nella disciplina delle attività esercitabili all'interno delle zone C di protezione, così come riportato all'art.6, comma 1 lettera b), si prevede la possibilità di svolgere attività di turismo rurale e iniziative strettamente connesse alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse agricole, paesaggistiche culturali.

Tuttavia, anche per tali interventi, che per loro natura presentano un impatto limitato e sono generalmente orientati alla fruizione sostenibile del territorio, la normativa richiede non solo il nulla osta dell'Ente Parco, ma anche la trasmissione obbligatoria dei progetti al CRPPN per il relativo parere.

Questa impostazione ripropone le medesime criticità già evidenziate per le Zone B, determinando un appesantimento procedurale non proporzionato rispetto alla tipologia degli interventi e alle finalità di sviluppo locale che il turismo rurale persegue.

L'esperienza amministrativa dimostra infatti che il coinvolgimento sistematico del CRPPN comporta:

- Tempi di istruttoria eccessivamente lunghi, incompatibili con la stagionalità e la programmazione delle attività turistiche;
- Rischi di blocco o sospensione delle pratiche con conseguente incertezza per operatori e investitori;
- Un freno allo sviluppo economico delle aree interne, che proprio nel turismo rurale trovano una delle principali leve di crescita sostenibile;

tale rigidità procedurale rischia di compromettere la capacità del territorio di attrarre iniziative imprenditoriali, rallentando processi di rigenerazione rurale e di valorizzazione del paesaggio che sono pienamente coerenti con la missione del Parco.

RICHIESTA DI MODIFICA NORMATIVA

Si propone pertanto una revisione dell'art.6, comma 1 lettera b), fondata sui principi di proporzionalità, semplificazione amministrativa e valorizzazione sostenibile del territorio, prevedendo che:

- per le attività di turismo rurale e per gli interventi strettamente connessi sia sufficiente il nulla osta dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara;
- Il coinvolgimento del CRPPN sia limitato ai soli progetti di maggiore impatto o potenzialmente trasformativi;

- Sia l'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, in qualità di autorità territoriale più prossima e competente, a valutare caso per caso l'eventuale necessità di trasmettere i progetti al CRPPN, garantendo così un filtro tecnico adeguato e tempi procedurali certi.

Questa modifica consentirebbe di favorire lo sviluppo del turismo rurale, sostenere le economie locali e promuovere una fruizione responsabile del territorio, mantenendo al contempo un elevato livello di tutela ambientale e paesaggistica.

Osservazione n°.3

Zona di Controllo -Divieti

Art. 9, comma 2 lettera f): Divieto di impiantare serre e impatto sul comparto agricolo locale

L'art. 9 delle Norme di Attuazione, al comma 2 lettera f), introduce un divieto generalizzato relativo all'impianto di serre all'interno del territorio del Parco Fluviale dell'Alcantara.

Pur comprendendo le finalità di tutela paesaggistica e ambientale che ispirano tale previsione, si ritiene necessario evidenziare che una misura così rigida rischia di produrre effetti gravemente penalizzanti per il comparto agricolo locale.

Le serre rappresentano infatti, in molte aree del Parco e nei comuni limitrofi, una componente essenziale delle attività produttive, garantendo:

- la continuità delle coltivazioni in condizioni climatiche variabili;
- la stabilità del reddito agricolo;
- la competitività delle aziende sui mercati regionali e nazionali;
- la tutela delle produzioni tipiche e delle filiere locali;
- opportunità occupazionali per numerosi lavoratori del territorio.

L'introduzione di un divieto assoluto, senza distinzione tra tipologie di serre, materiali utilizzati, impatto visivo o localizzazione, rischia di determinare la cancellazione di un intero comparto produttivo, con conseguenze economiche e sociali di notevole rilevanza.

Una misura così drastica non appare coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e sviluppo sostenibile che devono guidare la gestione delle aree protette.

RICHIESTA DI MODIFICA NORMATIVA

Si propone pertanto di sostituire il divieto generalizzato con una disciplina più equilibrata e tecnicamente fondata, prevedendo che:

- l'impianto di serre sia consentito previa autorizzazione dell'Ente Parco, con valutazione caso per caso;
- siano definite tipologie ammesse, privilegiando strutture leggere, integrate nel paesaggio e con materiali a basso impatto visivo;
- siano individuate aree idonee all'interno delle zone agricole già antropizzate, evitando le aree di maggiore pregio naturalistico;
- siano introdotte prescrizioni tecniche relative a colori, altezze, materiali, sistemi di raccolta delle acque e modalità di smaltimento;
- l'Ente Parco mantenga la facoltà di vietare esclusivamente gli impianti che presentino un impatto paesaggistico o ambientale significativo.

Questa impostazione consentirebbe di tutelare l'ambiente senza compromettere la sopravvivenza delle aziende agricole, garantendo un equilibrio tra conservazione del paesaggio e continuità delle attività produttive, in linea con i principi di gestione sostenibile delle aree protette.

Osservazione n°.4

Zona di Controllo -Divieti

Art. 9 comma 2 lettera i), divieto assoluto di circolazione fuoristrada.

L'art. 9 delle Norme di Attuazione, al comma 2 lettera i), introduce un divieto generalizzato di circolazione fuoristrada, indipendentemente dalla tipologia di motorizzazione, salvo specifica autorizzazione dell'Ente Parco.

Pur comprendendo le finalità di tutela ambientale che ispirano tale previsione, si ritiene necessario evidenziare una criticità rilevante sotto il profilo socio-economico.

Nel territorio del Parco Fluviale dell'Alcantara operano infatti numerose attività locali specializzate nell'escursionismo motorizzato, in particolare mediante l'utilizzo di quad e mezzi analoghi.

Si tratta di una filiera economica ormai consolidata, che negli ultimi anni ha contribuito in modo significativo:

- alla diversificazione dell'offerta turistica delle aree interne;
- alla destagionalizzazione dei flussi;
- alla creazione di occupazione locale, soprattutto giovanile;
- alla valorizzazione di percorsi rurali e naturalistici altrimenti poco frequentati.

L'introduzione di un divieto assoluto, senza distinzione tra aree sensibili e aree idonee, rischia di produrre un impatto fortemente penalizzante per tali operatori, con conseguenze negative sia sul piano economico che su quello sociale.

Una misura così rigida, applicata in modo uniforme, non appare coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e sviluppo sostenibile che dovrebbero guidare la gestione del territorio protetto.

RICHIESTA DI MODIFICA NORMATIVA

Si propone pertanto di sostituire il divieto generalizzato con una disciplina più equilibrata, prevedendo che:

- il Parco individui e cartografi specifici percorsi autorizzati alla circolazione dei mezzi destinati all'escursionismo motorizzato;
- tali percorsi siano definiti sulla base di criteri tecnici (fragilità ambientale, presenza di habitat sensibili, rischio erosivo, fruizione pedonale, ecc.);
- l'accesso sia subordinato al rispetto di prescrizioni puntuali (velocità, orari, limiti di carico, accompagnamento da guide autorizzate, manutenzione dei tracciati);
- l'Ente Parco mantenga la facoltà di sospendere temporaneamente l'uso dei percorsi in caso di condizioni ambientali critiche.

Questa soluzione consentirebbe di conciliare la tutela dell'ambiente con la salvaguardia delle attività economiche locali, evitando la cancellazione di un comparto turistico che rappresenta una risorsa importante per il territorio e che, se regolamentato in modo adeguato, può operare in piena compatibilità con gli obiettivi di conservazione del Parco.

Inoltre andrebbe distinto chi si sposta con fuoristrada per attività agricole-lavorative, che utilizza tale mezzo in quanto più adatto nei contesti rurali.

Osservazione n°.5

Art. 9, comma 2 lettera l): Divieto di attività sportive e ricreative motorizzate e necessità di una disciplina equilibrata.

L'art. 9, comma I, delle Norme di Attuazione introduce un divieto generalizzato riguardante una serie di attività sportive e ricreative, tra cui automobilismo, motociclismo, moto-alpinismo, uso di quad e altre attività potenzialmente idonee a compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi.

Pur riconoscendo l'esigenza di tutelare gli ecosistemi sensibili e di prevenire fenomeni di degrado, si ritiene che un divieto assoluto, applicato indistintamente a tutto il territorio del Parco, rischi di produrre effetti sproporzionati e controproducenti.

In particolare, tali attività, se opportunamente regolamentate, rappresentano da anni una componente significativa dell'offerta turistica e sportiva locale, contribuendo:

- alla diversificazione delle esperienze di fruizione del territorio;
- alla creazione di indotto economico per operatori, guide, noleggiatori e strutture ricettive;
- alla presenza costante sul territorio, che costituisce un presidio informale contro l'abbandono, il degrado e gli incendi;
- alla valorizzazione di percorsi rurali e montani altrimenti poco frequentati.

L'introduzione di un divieto totale rischia quindi di determinare la scomparsa di un settore economico consolidato, con ricadute negative sul tessuto sociale e produttivo delle comunità locali.

Una misura così rigida non appare coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e gestione sostenibile che dovrebbero guidare la regolamentazione delle attività all'interno del Parco.

RICHIESTA DI MODIFICA NORMATIVA

Si propone pertanto di sostituire il divieto generalizzato con una disciplina più equilibrata e tecnicamente fondata, prevedendo che:

- il Parco individui e cartografi percorsi specificamente autorizzati per le attività sportive e ricreative motorizzate;
- tali percorsi siano selezionati sulla base di criteri oggettivi (fragilità ambientale, rischio erosivo, presenza di habitat sensibili, conflitto con altri usi del territorio);
- l'accesso sia subordinato al rispetto di prescrizioni puntuali, quali: limiti di velocità, orari prestabiliti, obbligo di accompagnamento da parte di guide autorizzate, manutenzione periodica dei tracciati e divieto di uscita dai percorsi individuati;
- l'Ente Parco mantenga la facoltà di sospendere temporaneamente l'utilizzo dei percorsi in caso di condizioni ambientali critiche o eventi eccezionali.

Questa impostazione consentirebbe di conciliare la tutela dell'ambiente con la salvaguardia delle attività sportive e ricreative, evitando l'abbandono del territorio e garantendo una fruizione responsabile e controllata, in linea con i principi di sostenibilità e valorizzazione attiva del paesaggio.

Osservazione n°.6

Art. 10: Adeguamento delle norme sull'attività edilizia alle modifiche proposte

L'art. 10 delle Norme di Attuazione disciplina in modo specifico l'attività edilizia all'interno del Parco Fluviale dell'Alcantara, stabilendo procedure, limiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e nella sua formulazione attuale, l'articolo prevede l'obbligo, per la quasi totalità della casistica prevista, di trasmettere le pratiche edilizie al CRPPN, indipendentemente dall'entità dell'intervento, dalla specifica zona di ricaduta e dall'impatto effettivo sul territorio.

Alla luce delle osservazioni già formulate in merito agli artt. 6 e 9, e in particolare:

- alla necessità di semplificare le procedure nelle Zone B per gli interventi edilizi connessi alle attività agro-silvopastorali;
- alla necessità di semplificare le procedure nelle Zone C per gli interventi legati al turismo rurale;

si ritiene indispensabile che l'art. 10 venga coerentemente adeguato per evitare che l'obbligo generalizzato di trasmissione al CRPPN vanifichi le modifiche richieste.

L'attuale formulazione rischia infatti di mantenere un impianto procedurale eccessivamente oneroso, non proporzionato alla natura degli interventi edilizi minori e non coerente con i principi di efficienza amministrativa e sviluppo sostenibile delle aree interne.

RICHIESTA DI MODIFICA NORMATIVA

Si propone pertanto che l'art. 10 venga modificato prevedendo che:

- solo gli interventi edilizi di maggiore entità o potenzialmente impattanti siano trasmessi al CRPPN;
- per gli interventi minori, strettamente funzionali alle attività agricole, agro-silvopastorali e di turismo rurale ed attività agrituristiche, sia sufficiente il nulla osta dell'Ente Parco;
- sia l'Ente Parco, quale autorità territoriale competente, a valutare caso per caso la necessità di coinvolgere il CRPPN;
- l'articolo sia armonizzato con le modifiche richieste nelle osservazioni precedenti, al fine di garantire coerenza normativa e certezza procedurale.

L'adeguamento dell'art. 10 risulta quindi essenziale per assicurare che la disciplina edilizia sia proporzionata, funzionale e coerente con gli obiettivi di tutela del Parco e con le esigenze di sviluppo socio-economico delle comunità locali.

Osservazione n° 7

Art. 20: Manutenzione delle strutture a rete e necessità di escludere il parere del CRPPN

L'art. 20 delle Norme di Attuazione disciplina le attività di manutenzione delle strutture a rete presenti nel territorio del Parco Fluviale dell'Alcantara, includendo infrastrutture essenziali quali:

- strade e viabilità rurale;
- canali irrigui e opere idrauliche;
- elettrodotti e linee elettriche;
- acquedotti e reti idriche;
- gasdotti;
- reti telefoniche e di telecomunicazione.

Nella formulazione attuale, l'articolo prevede che anche gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e perfino quelli di somma urgenza siano subordinati a previa intesa in ordine alle modalità esecutive da stipularsi tra gli enti gestori delle infrastrutture e l'Ente Parco, previo parere del C.R.P.P.N. (in funzione di C.T.S.), oltre che al nulla osta dell'Ente Parco.

Tale previsione risulta incompatibile con le esigenze di tempestività e continuità dei servizi pubblici essenziali, stante che per la stipula delle sopradette intese l'esperienza insegna che non sono per niente immediate e che potrebbero passare anni prima che si concretizzino.

Una tale impostazione, se applicata rigidamente, potrebbe generare un vero e proprio collasso operativo, con gravi ripercussioni soprattutto per la sicurezza e l'incolumità della popolazione che utilizza tali infrastrutture oltre che ripercussioni economiche, sociali e ambientali.

La manutenzione delle reti infrastrutturali non costituisce un'attività trasformativa, bensì un'azione indispensabile per la tutela del territorio, la prevenzione del degrado e la salvaguardia della popolazione.

RICHIESTA DI MODIFICA NORMATIVA

Si propone pertanto che l'art. 20 venga modificato prevedendo che:

- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di somma urgenza sia sufficiente il nulla osta dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara.

Osservazione n° 8

Infine si elencano alcune considerazioni che andrebbero approfondite al fine di rendere veramente efficaci i propositi di tutela e di sviluppo sociale della ripermetrazione del Parco fluviale dell'Alcantara.

- 1) La nuova perimetrazione del parco amplia il territorio tutela a 28.000 Ha con un impatto notevolissimo sugli uffici dell'Ente in termini di attività preventiva di conservazione (nulla osta, pareri, autorizzazioni, vigilanza, sanzioni, controlli varri, ecc) che esige un urgente potenziamento del personale sia in termini quantitativi che qualitativi inserendo anche figure di naturalisti, agronomi, forestali, ecc.;
- 2) A ulteriore rafforzamento di quanto sopra contribuisce l'inclusione della gestione di ulteriori 4 ZSC che pertanto saranno gestiti dall'Ente Parco giusto Decreto Assessoriale 318/2025;
- 3) Prevedere clausole di ulteriori eventuali ampliamenti e accorpamenti di altri territori della Valle dell'Alcantara, quali i comuni di Castelmola e di Floresta, che rappresentano i capisaldi territoriali della Valle dell'Alcantara e che pertanto non possono essere esclusi dalle azioni di tutela e di circuizione culturale e sociale di cui i parchi sono portatori;
- 4) Andrebbero individuati, censiti e normati i corridoi ecologici tra il Parco fluviale dell'Alcantara e i Parchi dell'Etna e dei Nebrodi, prevedendo degli organismi di collaborazione e di continuo scambio tecnico-scientifico, finalizzato alla creazione di una macro-area-protetta della Sicilia Orientale che garantirebbe alle future generazioni un eccezionale spazio territoriale subregionale di pregio ambientale ricco di opportunità di crescita economico-sociale;

Si precisa ulteriormente che le osservazioni formulate non intendono in alcun modo ostacolare il percorso di istituzione e consolidamento del Parco, ma mirano a rafforzarne l'efficacia, evitando che un impianto normativo eccessivamente rigido possa generare effetti contrari agli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio.

Infine il Comune di Motta Camastra nel confermare la propria piena disponibilità al dialogo istituzionale, alla collaborazione tecnica e alla definizione condivisa di soluzioni equilibrate, INVITA i Sindaci a completare dette osservazioni con le ulteriori eventuali osservazioni che potrebbero emergere dalla valutazione sugli effetti diretti sulle rispettive pianificazioni comunali vigenti e di progetto, sulle previsioni di sviluppo territoriale e sulle attività economiche insistenti nei rispettivi territori comunali, al fine raggiungere un quadro territoriale della Valle dell'Alcantara che garantisce:

- una tutela ambientale efficace ma proporzionata;
- la salvaguardia delle attività agricole, turistiche, produttive e infrastrutturali che costituiscono l'ossatura economica della Valle;
- una fruizione del territorio regolamentata, sostenibile e non penalizzante;
- un equilibrio reale tra conservazione, sviluppo e qualità della vita delle comunità locali.

Con l'occasione si porgono distinti saluti

Motta Camastra lì 13/02/2026

Gruppo di lavoro:

geom. Carmelo Blancato

geom. Giuseppe Fichera (esperto del Sindaco)

Sindaco Geom. Concetto Stagnitti

Sindaco Arch. Antonio Petralia

Dalla Residenza Municipale, li 13/02/2026

Il Sindaco di Motta Camastra
(Geom. Carmelo Blancato)

IL SINDACO
(Geom. Carmelo Blancato)



C_F772 - MOTTA CAMASTRA - 1 - 2026-02-13 - 0001095